



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI MILANO**

**Sezione specializzata in materia di impresa**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei magistrati:

dr.ssa **Elena Riva Crugnola** Presidente  
dott. **Guido Vannicelli** giudice relatore  
dr.ssa **Alima Zana** giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. **24975/2019** R.g. promossa da

**LUCA BALDAN** (c.f. BLDLC U66C24 G224J), elettivamente domiciliato presso l'avv. Giustino VERI' ma rappresentato e difeso dall'avv. Andrea FIUME

**attore**

contro

**C.C.S. S.R.L.** (c.f. 03277921205), in persona dell'amministratore unico *pro tempore* **Gioacchino DE ROSA**, elettivamente domiciliata presso il procuratore e difensore avv. Antonia ZACCARIA, che ha rinunciato al mandato come comunicazione inviata telematicamente alla società convenuta il 14/10/2020 e non è più stata sostituita

**convenuta**

e

**Gioacchino DE ROSA** (c.f. DRSGCH 79L09 F839X) in proprio, elettivamente domiciliato presso il procuratore e difensore avv. Alessandro REGGIO, per lui costituitosi il 6/11/2020



## CONCLUSIONI

### Per LUCA BALDAN:

Visto il disposto dell'ordinanza del Tribunale di Milano del 13.11.2020 - Giudice Istruttore dott. G. Vannicelli nella causa n. 24975/2019 R.G. tra le parti in epigrafe, avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare della CCS s.r.l. di esclusione del socio Baldan del 09.02.2019 di cui è stata disposta la sospensione dell'efficacia in sede interinale a seguito di conforme ricorso in sede cautelare con ordinanza di questo Giudice del 09.01.2020, cui controparte ha reiteratamente e pervicacemente rifiutato di dare esecuzione nonostante reiterate sollecitazioni e diffida ad adempiere, si insiste affinché il Giudice adito Voglia accogliere le seguenti conclusioni  
Voglia l'Il.mo Tribunale adito,

ogni contraria ed avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta e disattesa

In via pregiudiziale di rito

Accertata e dichiarata la sussistenza delle condotte di conflitto d'interessi ed abuso di potere poste in essere dall'Amministratore Unico De Rosa come descritte in premessa, nominare un curatore speciale ai sensi dell'art. 78 c.p.c. che rappresenti ed assista la società CCS S.r.l.

In via principale

Accertata e dichiarata ex art. 2479 ter cod. civ. l'invalidità della delibera della società CCS s.r.l. in data 19.02.2019 oggetto d'impugnazione, dichiarare l'annullamento o la nullità della stessa con particolare riferimento al provvedimento di esclusione del socio Sig. Luca Baldan con condanna dei convenuti, anche in solido tra loro, al pagamento di compensi e delle spese di causa.

In via parimenti principale e gradata

Accertata e dichiarata l'inesistenza del credito vantato da CCS S.r.l. nei confronti del Sig. Luca Baldan per tutti i motivi esposti in narrativa, dichiarare l'annullamento e/o la nullità della delibera della società CCS S.r.l. in data 19.02.2019 con particolare riferimento al provvedimento di esclusione del socio Sig. Luca Baldan con condanna dei convenuti, anche in solido tra loro, al pagamento di compensi e delle spese di causa.

In ogni caso

si chiede inoltre che i convenuti, anche in solido tra loro, siano condannati per responsabilità aggravata oltre che alla rifusione delle spese di causa, anche al risarcimento dei danni di cui si chiede liquidazione d'ufficio in sentenza ex art. 96, co. I c.p.c.; si chiede inoltre che i convenuti, anche in solido tra loro, siano altresì condannati al pagamento a favore dell'opposto di una somma equitativamente determinata ai sensi dell'art. 96 co. III c.p.c. al fine di sanzionarne la distorta inclinazione alla strumentalizzazione del mezzo processuale.

Si chiede inoltre provvedimento di distrazione delle spese a favore dello scrivente ai sensi dell'art. 93 c.p.c..

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio

Respinte e rigettate tutte le istanze ed eccezioni di parte convenuta.

### Per la C.C.S. s.r.l.:

Voglia l'adito Tribunale di Milano, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in accoglimento dei motivi su esposti:

In via preliminare: Rilevare d'ufficio la violazione degli artt. 2909 cod.civ e 324 c.p.c. in quanto sui fatti rappresentati si è già formato il giudicato, e come evidenziato al punto 2 lettere

da A) a E), nonché dichiarare la presente domanda inammissibile, per violazione del giudicato e formulate dal signor Baldan in qualità di socio escluso e pertanto, in carenza assoluta di legittimazione attiva.

Non concedere alcuna sospensiva, in quanto sarebbe lesiva degli interessi della società, ed arrecherebbe alla stessa gravi e irreparabili danni.

In ordine: Rigettare la domanda di danno causato dalla società all'attore, in quanto infondata ed accertare il grave danno causato dal signor Baldan, non solo in relazione al presente giudizio, ma anche in relazione alla violazione della buona fede contrattuale.

Rigettare la domanda di declaratoria della invalidità della delibera ex art. 2479 ter, in quanto infondata in fatto e in diritto, poiché il signor Baldan aveva ricevuto la convocazione, e volutamente ha omesso di partecipare all'assemblea.

Condannare il signor Baldan Luca a rifondere alla società, i danni patrimoniali arrecati, con l'appropriazione della moto Harley Davison, per la somma di € 19.500,00, oltre a rifondere tutti i danni causati con le continue azioni legali.

Con vittoria di diritti e compensi e spese di avvocati.

In Rito, si formalizza il disconoscimento dei documenti prodotti da parte attrice allegati 16, 16 bis e 17, con riserva di querela di falso, per quanto riguarda il documento numero 18.

Si chiede la condanna per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., con richiesta risarcitoria.

E in tutti i casi, con vittoria di spese e onorari di avvocato.

### Per GIOACCHINO DE ROSA:

Voglia il Tribunale adito, ogni contraria conclusione, deduzione e istanza rigettata:

In via preliminare: Rilevare d'ufficio la violazione degli artt. 2909 cod.civ e 324 c.p.c. in quanto sui fatti rappresentati si è già formato il giudicato, e come evidenziato al punto 2 lettere da A) a E), nonché dichiarare la presente domanda inammissibile, per violazione del giudicato e formulate dal signor Baldan in qualità di socio escluso e pertanto, in carenza assoluta di legittimazione attiva.

Non concedere alcuna sospensiva, in quanto sarebbe lesiva degli interessi della società, ed arrecherebbe alla stessa gravi e irreparabili danni.

In ordine: Rigettare la domanda di danno causato dalla società all'attore, in quanto infondata ed accertare il grave danno causato dal signor Baldan, non solo in relazione al presente giudizio, ma anche in relazione alla violazione della buona fede contrattuale.

Rigettare la domanda di declaratoria della invalidità della delibera ex art. 2479 ter, in quanto infondata in fatto e in diritto, poiché il signor Baldan aveva ricevuto la convocazione, e volutamente ha omesso di partecipare all'assemblea.

Condannare il signor Baldan Luca a rifondere alla società, i danni patrimoniali arrecati, con l'appropriazione della moto Harley Davison, per la somma di € 19.500,00, oltre a rifondere tutti i danni causati con le continue azioni legali.

Con vittoria di diritti e compensi e spese di avvocati.

In Rito, si formalizza il disconoscimento dei documenti prodotti da parte attrice allegati 16, 16 bis e 17, con riserva di querela di falso, per quanto riguarda il documento numero 18.

Si chiede la condanna per lite temeraria ai sensi e per gli effetti dell'art. 96 c.p.c., con richiesta risarcitoria.

E in tutti i casi, con vittoria di spese e onorari di avvocato.

Con riserva di ulteriori produzioni documentali, e spiegamento di mezzi istruttori, anche con memorie ex art. 183, VI comma.

## RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

A. Con atto notificato alla CCS s.r.l. nonché a Gioacchino DE ROSA “*nella sua qualità di amministratore unico della società CCS S.r.l.*”, Luca BALDAN ha chiesto,

- previa nomina alla società -in virtù delle condotte di conflitto d’interessi ed abuso di potere attribuite in citazione all’Amministratore unico- di un curatore speciale ai sensi dell’art. 78 cpv c.p.c., e
- previa sospensione cautelare della deliberazione assunta dall’assemblea sociale il 9/02/2019,

annullarsi -o dichiararsi nulla- quest’ultima *ex art. 2479-ter* con riferimento al provvedimento di esclusione di esso Baldan dalla compagine; nonché in via gradata, accertarsi l’inesistenza del credito vantato da CCS S.r.l. nei confronti dell’attore, ma sempre e comunque al fine di sentir “*dichiarare l’annullamento e/o la nullità della delibera della società CCS S.r.l. in data 9.02.2019 con particolare riferimento al provvedimento di esclusione del socio Sig. Luca Baldan*”.

A).1 Dopo la narrazione delle conflittuali vicende –anche giudiziali- che hanno contrassegnato nel tempo la vita di CCS (di cui il BALDAN era socio in ragione del 3%<sup>1</sup>), il “cuore” del libello introduttivo<sup>2</sup> contiene l’impugnazione della delibera con cui è stata decisa (formalmente all’unanimità per esser presente per delega il solo DE ROSA, allora socio al 95%, ma quindi a maggioranza) la sua esclusione da CCS.

Le ragioni della domanda risposano anzitutto sul fatto che tale decisione è stata adottata approvando la proposta di escludere il BALDAN “*per giusta causa, ai sensi dell’art. 2466, 3° comma cod. civ., consistendo l’appropriazione del mezzo di proprietà della società, lesivo del rapporto fiduciario, intercorrente tra socio e società*” e il conseguente suggerimento del DE ROSA di escludere l’attore “*con compensazione legale della quota sociale, con il credito vantato per l’appropriazione del bene aziendale*”; laddove ai sensi del penultimo capoverso dell’art. 10 dello statuto della CCS

<sup>1</sup> Il 97% appartenendo invece alla figliastra Manuela CONFORTO.

<sup>2</sup> Cfr. pagg. 6 – 9.



S.r.l. *“il socio può essere escluso dalla società al verificarsi delle seguenti circostanze oltre a quelle indicate nell’articolo 2466 c.c.: a) interdizione o inabilitazione ...; b) ... inadempimento del conferimento d’opera o di servizi ...; c) in caso di scomparsa o dichiarazione di assenza (...)”*<sup>3</sup>.

Ne derivava che l’espulsione dalla compagine della convenuta era stata disposta al di fuori delle previsioni statutarie e in violazione dell’art. 2473-bis cod. civ., secondo cui i soci di ss.r.l. possono sì prevedere -in aggiunta a quella già codificata dall’art. 2466 cod. civ.- fattispecie di giusta causa di esclusione dalla compagine, ma solo nella *“specifiche ipotesi”* a tal fine espressamente previste dall’atto costitutivo.

In ogni caso, poi, *“la fattispecie di fatto sulla cui base si è preteso di escludere il socio nulla ha a che vedere con il disposto della norma azionata in sede assembleare”*, vale a dire l’art. 2466 c.c. relativa alla mancata esecuzione dei conferimenti dovuti a capitale, essendosi fatto -piuttosto- riferimento all’annosa e contestata questione dell’acquisto da parte del BALDAN del motociclo avente targa ED18947 nonostante -secondo l’amministratore- fosse stata la società a provvedere al rimborso del finanziamento a tal fine acceso.

A).2 Gioacchino DE ROSA, costituendosi sia per CCS s.r.l. quale suo legale rappresentante che *“in qualità di amministratore unico”* della società convenuta, previa eccezione di giudicato esterno *“come evidenziato al punto 2 lettere da A) a E)”* e conseguentemente di inammissibilità delle domande *“per violazione del giudicato e [perché] formulate dal signor Baldan in qualità di socio escluso e pertanto, in carenza assoluta di legittimazione attiva”*, ha chiesto *“in ordine”*:

- rigettarsi *“la domanda di danno causato dalla società all’attore, in quanto infondata ed accertare il grave danno causato dal signor Baldan, non solo in relazione al presente giudizio, ma anche in relazione alla violazione della buona fede contrattuale”*

---

<sup>3</sup> Cfr. doc. 1 att.



- rigettarsi *“la domanda di declaratoria della invalidità della delibera ex art. 2479 ter”* perché il BALDAN aveva in realtà ricevuto la convocazione e volutamente ommesso di partecipare all’assemblea, nonché infine

- condannare l’attore *“a rifondere alla società, i danni patrimoniali arrecati, con l’appropriazione della moto Harley Davidson, per la somma di € 19.500,00, oltre a rifondere tutti i danni causati con le continue azioni legali”*.

Per quel che concerne, in particolare, la domanda demolitoria della delibera del 19/02/2019, la CCS ha replicato nel modo -poco perscrutabile- che di seguito letteralmente si trascrive<sup>4</sup>:

*“(…) al punto n.10 disciplina le clausole di recesso e di esclusione (pag.4 doc.2). La prima parte dell’articolo esplica la facoltà di recesso del socio.*

*A pagina 5 riga 17 (doc.2) viene preso in considerazione le clausole di esclusione, che fanno riferimento all’art. 2466 cod. civ. e poi esplica le altre ipotesi, tra cui anche l’interdizione o l’inabilitazione del socio.*

*Tuttavia, l’ordinamento prevede la regola generale della buona fede 1175 cod. civ. nelle obbligazioni, e più in generale nei rapporti contrattuali. Lo statuto è comunque il contratto sociale, con la quale i soci si legano, per raggiungere gli obbiettivi della società. Ma le condotte assunte dal signor Baldan non rientrano in questo canone di principio generale, sino a determinarne la sua esclusione.*

*La esclusione del socio opera sempre, in presenza di condotte scorrette da parte del socio, e quando il rapporto fiduciario si interrompe, poiché tale interruzione rappresenta l’osservanza dell’art. 3 della Costituzione e art. 41, 1° comma, secondo la quale l’iniziativa privata è libera.*

*Con la riforma del diritto societario, si è avuto riguardo di tutelare la circolazione della partecipazione societaria, ma parimenti, si deve tutelare l’integrità del capitale sociale, e l’integrità della gestione da quei fenomeni, espressione di infedeltà del socio (…).”*

<sup>4</sup> Dalle pagg. 16 e seg. della comparsa di risposta.

**B.** Accogliendo il ricorso depositato dall'attore il 16/12/2019 il giudice istruttore -con ordinanza in data 9/01/2020 non reclamata dalla convenuta<sup>5</sup>- ha sospeso ogni effetto della delibera espulsiva.

Ha quindi assegnato alle parti, su loro richiesta, i termini di cui all'art. 183 co. 6° c.p.c. la quale non ha tuttavia svolto alcuna richiesta istruttoria, depositando piuttosto il suo difensore in data 26/10/2020 dichiarazione di rinuncia al mandato.

Il 6/11/2020, senza spendere il nome della CCS s.r.l. né svolgere -neppure per adesione- alcuna difesa o istanza, s'è costituito con nuovo difensore il solo Gioacchino DE ROSA.

Preso atto di ciò e in presenza della questione preliminare sottoposta alle parti nell'ordinanza cautelare del 9/1/2020, il giudice istruttore, con ordinanza del 13/11/2020, ha ritenuto la causa matura per la decisione.

B).2 All'udienza del 9/12/2020, cui l'avv. REGGIO ha presenziato dichiarando il DE ROSA "*ricostitutosi in proprio -e non quale legale rappresentante della CCS s.r.l.*", le parti hanno quindi rassegnato le conclusioni definitive riportate in epigrafe, e la causa, depositate le difese conclusionali, è infine pervenuta il 2/03/2021 al Collegio per la decisione.

**C.** Va preliminarmente vagliata la singolare posizione processuale del DE ROSA.

Questi infatti, è stato attinto dalla citazione "*nella sua qualità di amministratore unico della società CCS S.r.l.*"<sup>6</sup>, nessuna domanda -se si vuole, con l'eccezione della richiesta di nomina alla società di un curatore speciale previo accertamento del "*la sussistenza delle condotte di conflitto d'interessi ed abuso di potere poste in essere dall'Amministratore Unico De Rosa come descritte in premessa*"- essendo stata dal BALDAN proposta nei suoi diretti confronti *uti socius* o quale gestore.

E tuttavia, dopo essersi inizialmente costituito anche "*in qualità di legale rappresentante e socio unico della società C.C.S. S.R.L Unipersonale*", a seguito della

<sup>5</sup> La quale peraltro non ha contestato -a fronte della precisa deduzione attorea sul punto all'udienza del 21/7/2020- di non avervi dato attuazione.

<sup>6</sup> Cfr. pag. 14 del libello introduttivo.

rinuncia al mandato da parte dell'originario difensore s'è ricostituito senza più spendere il nome della società, bensì in proprio; come tale espressamente comparso nel verbale dell'udienza del 9/12/2020 e senza nulla obiettare al riguardo nella comparsa conclusionale depositata il 6/02/2021 (ove pure ha ritenuto di poter contraddire anche in merito alle domande demolitorie rivolte dal BALDAN alla Società).

Se a ciò si aggiunge che, come dichiarato dallo stesso alla pag. 3 della sua comparsa conclusionale, egli non è più né amministratore né socio della CCS, pare al Tribunale che il DE ROSA non abbia legittimazione alcuna a contraddire alle domande dell'attore, neppure a quella -ormai superata dai fatti- relativa alla nomina alla società di un curatore speciale in persona diversa da lui; dovendosi pertanto ritenere il suo assoluto difetto di interesse anche solo a intervenire, potendosi scorgere al riguardo al più un interesse di mero fatto neppure idoneo, *ut talis*, ad un intervento adesivo dipendente<sup>7</sup>.

**D.** Nel merito, ritiene il Tribunale che restino intatte le ragioni di cui alla ordinanza cautelare che ha di fatto anticipato l'esito del giudizio.

D).1 In via preliminare ed in relazione all'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore e ricorrente proposta dalla CCS s.r.l.<sup>8</sup>, è la stessa convenuta a riconoscere che *“la giurisprudenza di legittimità, ritiene che il socio escluso, possa avere quale unica legittimazione ad agire, nel solo giudizio di impugnativa della delibera, al pari della legittimazione attiva che spetta al dipendente che impugna il licenziamento”*; venendo con ciò meno il fondamento stesso dell'eccezione ciò nonostante sollevata.

D).2 Richiamate qui le ragioni dell'impugnativa e le obiezioni contrappostevi dalla CCS in sede di costituzione (come riassunte *supra* ai §§ A).1 e A).2), va premesso che, a differenza delle società di persone (nella cui disciplina l'esclusione è inserita direttamente dall'art. 2286 c.c., e consentita anche nella generale ipotesi di gravi

<sup>7</sup> Che postula in capo all'intervenuto di un interesse giuridicamente rilevante (da ultimo, Cass. Sez. 2 - , Sentenza n. [27528](#) del 30/12/2016, Rv. 642183 - 01), vale a dire la titolarità di un rapporto giuridico connesso con quello dedotto in lite da una delle parti o da esso dipendente non in via di mero fatto, attesa la necessità che la soccombenza della parte determini un pregiudizio totale o parziale al diritto vantato dal terzo quale effetto riflesso del giudicato (da ultimo, Cass. Sez. 2, Sentenza n. [25145](#) del 26/11/2014, Rv. 633342 - 01)

<sup>8</sup> Alle pagine 6 e seguenti della comparsa di risposta.



inadempimenti alle obbligazioni incumbenti sul socio), nella società a responsabilità limitata la cessazione del rapporto sociale con riguardo ad un socio è possibile solo

a) nell'ipotesi -e all'esito del procedimento- previsto per il caso di renitenza del socio al versamento della quota di capitale da lui dovuta (art. 2466)

b) ovvero quando l'atto costitutivo lo consenta,

b.1) ma anche in tal caso (per l'ovvia esigenza di consentire ai soci di evitare tale gravissima 'sanzione privata' conoscendo preventivamente le condotte che potrebbero darvi causa) in ipotesi specifiche (ciò espresse e tassative)

b.2) che integrino, sotto il profilo contenutistico, una giusta causa di cessazione del vincolo sociale (art. 2473-bis).

Al di fuori di tali ipotesi, il singolo rapporto sociale non sarà mai unilateralmente risolvibile per decisione maggioritaria; né il canone di buona fede richiamato dalla convenuta (che impone alle parti di un contratto di comportarsi, nell'esecuzione degli obblighi loro rivenienti dalla conclusione dello stesso, secondo correttezza e salvaguardando per quanto possibile le ragioni delle altre) consente in alcun modo, tantomeno per pretese applicazioni dirette dei precetti costituzionali genericamente citati dalla convenuta (ai quali la disciplina così sinteticamente tratteggiata pare pienamente conforme), di stravolgere tale equilibrato impianto normativo.

Nel caso in esame, come appare evidente dal verbale della riunione assembleare del 9/2/2019, Luca BALDAN è stato invece escluso per la vicenda (che data alla seconda metà del 2015 e che qui non mette conto riassumere) relativa al motociclo di cui s'è detto *supra* al § A).1, di cui la società assume -chiedendone la restituzione- che egli si sia indebitamente appropriato, e che egli sostiene invece di aver regolarmente acquistato e soprattutto pagato: vale a dire, all'evidenza, per un (f)atto giuridico estraneo

i. tanto alle specifiche ipotesi in cui il penultimo capoverso della clausola 10 dell'atto costitutivo della CCS s.r.l. consente l'esclusione di un socio



ii. quanto alla fattispecie, incomprensibilmente citata –invece- nella proposta di delibera, dell’art. 2466 c.c., non trattandosi in alcun modo di mancata esecuzione di conferimenti dovuti dal BALDAN a capitale.

Sol per questo, e con effetto assorbente di ogni altra questione (a maggior ragione, della domanda proposta dal BALDAN in via gradata), la domanda va accolta in via definitiva; ordinandosi all’amministratore (che non ha dato ancora attuazione –con gravissimo comportamento antiggiuridico- all’ordinanza di sospensione) di procedere all’iscrizione nel registro delle imprese del dispositivo della presente sentenza, nonché autorizzando sin d’ora Luca BALDAN, in caso di perdurante inerzia, a provvedervi in via surrogatoria.

D).3 Quanto infine alla domanda riconvenzionale di condanna del BALDAN che la CCS aveva inizialmente svolto nell’unico atto depositato essa, non più coltivata nel resto del giudizio, è rimasta del tutto apodittica e –soprattutto- completamente sfornita di prova; onde non potrà che essere rigettata *de plano*.

**E.** Secondo la regola della soccombenza, sia la C.C.S. s.r.l. che Gioacchino DI ROSA –costituitosi in proprio e aderente alla posizione processuale della società<sup>9</sup>- dovranno solidalmente rifondere a Luca BALDAN, e per lui -*ex art. 93 c.p.c.*- all’avv. Andrea FIUME dichiaratosi antistatario, le spese del giudizio.

Esse vanno liquidate -in applicazione dei parametri di cui al d.m.G. n. 55/2014 come da ultimo modificato dal d.m.G. n. 37/2018 e tenendo conto anche della fase cautelare del giudizio- nella misura di € 12.420,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria (C.p.a.) ed alla rivalsa dell’I.v.a. alle rispettive aliquote di legge.

**F.** Sussistono altresì i presupposti della responsabilità processuale aggravata *ex art. 96 co. 3° c.p.c.* invocata dall’attore nei confronti sia della C.C.S. s.r.l. che di Giacchino DE ROSA:

---

<sup>9</sup> Il che esclude peraltro, tenuto conto anche del fatto che il DE ROSA ha creduto di proseguire il giudizio dove lo aveva di fatto ‘abbandonato’ CCS, di poter riconoscere la maggiorazione proposta in nota spese dall’attore *ex art. 4 co. 1 n. 2* ultima parte del d.m. n. 55/2014.



- quanto alla prima perché, oltre alla patente invalidità della delibera, ha aggravato il proprio torto rifiutandosi -nonostante non avesse neppure interposto reclamo- di dar seguito alla sospensione disposta *limine litis*
- e quando al secondo, perché ha ritenuto di ricostituirsi personalmente in giudizio dopo la fase cautelare nonostante –avendo dismesso la carica amministrativa e la propria partecipazione nella CCS- non vi avesse più alcuna legittimazione.

La comunanza di posizione processuale giustifica la loro solidale condanna a risarcire a tale titolo Luca BALDAN per l'importo di complessivi € 12.420,00, oltre agli interessi di pieno diritto al saggio legale dalla pubblicazione della presente sentenza.

### P. Q. M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da LUCA BALDAN nei confronti della C.C.S. S.r.l. con citazione notificata in data 15/4/2019 nonché sulla domanda riconvenzionale svolta dalla società convenuta in comparsa di risposta e sulle conclusioni assunte da Gioacchino DE ROSA in proprio all'udienza del 9/12/2020, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1. **annulla** la decisione di esclusione di Luca BALDAN assunta dall'assemblea della C.C.S. s.r.l. il 9/02/2019;
2. **ordina** alla società convenuta, in persona del suo organo amministrativo, di provvedere entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza all'iscrizione del suo dispositivo nel registro delle imprese, autorizzando sin d'ora Luca BALDAN, in difetto, a provvedervi direttamente a spese della C.C.S. s.r.l.;
3. **rigetta** la domanda proposta dalla C.C.S. s.r.l. in via riconvenzionale;
4. **dichiara** inammissibili, per difetto di legittimazione attiva, le domande tutte proposte da Gioacchino DE ROSA all'udienza del 9/12/2020;
5. **condanna** la C.C.S. s.r.l. e Gioacchino DE ROSA, in solido fra di loro, a rifondere a Luca BALDAN – e per lui, *ex art. 93 c.p.c.*, direttamente all'avv. Andrea FIUME- le spese anche della fase cautelare del giudizio, che **liquida** in

complessivi € **12.420,00**, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% nonché al rimborso del contributo previdenziale di categoria ed alla rivalsa dell'I.v.a. alle rispettive aliquote di legge;

- 6. condanna infine** la C.C.S. s.r.l. e Gioacchino DE ROSA, in via fra loro solidale ed ai sensi dell'art. 96 co. 3° c.p.c., a pagare a Luca BALDAN la somma di ulteriori € **12.420,00** oltre agli interessi al saggio legale vigente dalla data di pubblicazione della presente sentenza sino al pagamento effettivo.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 12/03/2021

il Presidente

il giudice estensore

Elena Riva Crugnola

Guido Vannicelli

